



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

Prot. n. 2548

VISTI gli artt. 42 e 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 ,n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 180 e 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTA la richiesta in data 7 ottobre 2002, presentata dalla Ditta O&O S.r.l. di Correggio (RE), tesa ad ottenere l'approvazione del dispositivo “ dissuasore retrattile automatico” , denominato “Dakota” mod. DK/500L, da utilizzare come dissuasore di sosta o di transito;

VISTO il voto n. 6 ,reso nell'adunanza del 5 febbraio 2003 ,con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con la prescrizione che fosse documentato il comportamento pos-urto del dissuasore, che lo stesso sia corredato di corona luminosa come dotazione standard e che le pellicole rifrangenti applicate per renderlo maggiormente visibile siano di tipo certificato;

VISTO il rapporto di prova in data 7 giugno 2003, trasmesso dalla O&O S.r.l., che documenta il positivo comportamento del dissuasore in caso di urto;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

D E C R E T A

- ART. 1 - E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il "dissuasore retrattile automatico" denominato "Dakota" mod. DK/500L, da utilizzare come dissuasore di sosta o di transito, presentato dalla Ditta O&O S.r.l., con sede in Via Europa 2, Correggio (RE), con la prescrizione che ogni dispositivo sia corredato di corona luminosa come dotazione standard e le pellicole rifrangenti applicate per renderlo maggiormente visibile siano di tipo certificato.
- ART. 2 - I dispositivi devono essere commercializzati unitamente ad un manuale d'istruzioni, di cui una copia conforme aggiornata dovrà essere depositata presso questo Ministero .
- ART. 3 - Gli enti proprietari di strada dovranno prevedere che la presenza del dispositivo denominato "Dakota" sia indicata da adeguata segnaletica stradale.
- ART. 4 - Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso questo Ministero e dovranno, inoltre, riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il marchio del fabbricante.
- ART. 5 - L'Ufficio concedente l'approvazione si riserva di sottoporre il dispositivo di che trattasi al controllo di conformità di cui al comma 8, dell'art. 192, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Roma, li 24.06.2003

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)